

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia di Carbonia Iglesias

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

APRILE 2006

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

INDICE

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	4
ART.1. FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	4
ART.2. RIFERIMENTI NORMATIVI	6
ART.3. DEFINIZIONI	7
ART.4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.	11
TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI.....	14
ART.5. CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	14
ART.6. NORME DI ESCLUSIONE	17
ART.7. CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	17
ART.8. CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE.....	18
ART.9. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI AI RIFIUTI URBANI.....	18
TITOLO III. IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI R.U.E RSAU	19
ART.10. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO R. U. E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	19
ART.11. MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO	19
ART.12. OBBLIGHI GENERALI DEI RESIDENTI NELLE ZONE DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI DAL PUBBLICO SERVIZIO.....	20
ART.13. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, DEI RIFIUTI URBANI DERIVANTI DA POTATURA E SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI.....	21
ART.14. TRASPORTO.....	22
ART.15. SMALTIMENTO FINALE.....	22
TITOLO IV. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TERRITORIALE	23
ART.16. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	23
ART.17. CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI DA PARTE DEGLI UTENTI COMMERCIALI	25
ART.18. PLANIMETRIA INDICANTE LA DISLOCAZIONE DEI CONTENITORI	26
ART.19. COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	26
ART.20. RACCOLTE DIFFERENZIATE PER IL RECUPERO DI MATERIALI.	26
ART.21. COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LE ISOLE ECOLOGICHE	27
ART.22. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI.	30
ART.23. MODALITÀ DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI	30
ART.24. USI VIETATI DEI CONTENITORI.....	31
ART.25. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI R.U.P.	32
ART.26. NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO.	33
ART.27. INFORMAZIONI AGLI UTENTI	34
ART.28. RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI E CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.....	35
TITOLO V. LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	35
ART.29. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO.....	35
ART.30. AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	36
ART.31. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	37
ART.32. DIVIETI ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI	39
ART.33. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEAFISSIONE MANIFESTI.....	39

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

ART.34. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI.....	40
ART.35. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	40
ART.36. OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE	40
ART.37. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI.....	41
ART.38. PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	42
ART.39. PULIZIA DEI MERCATI	42
ART.40. PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	43
ART.41. ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI	43
TITOLO VI. SERVIZI ACCESSORI.....	44
ART.42. SERVIZI ACCESSORI A COMPLETAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA	44
ART.43. RACCOLTA DELLE SIRINGHE ABBANDONATE	45
ART.44. PULIZIA DELLE CADITOIE.....	46
ART.45. GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	46
ART.46. ELIMINAZIONE DELLE CAROGNE.....	47
ART.47. RACCOLTA E TRASPORTO DEPOSITI ABUSIVI	49
ART.48. SERVIZIO SPECIFICO IN OCCASIONE DI SAGRE E FESTE ECC.....	49
ART.49. DISERBO STRADALE.....	50
ART.50. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	51
ART.51. RIFIUTERIA.....	51
TITOLO VII. NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO	52
ART.52. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI. 52	
ART.53. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	53
ART.54. DIVIETI E OBBLIGHI	53
ART.55. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	54
TITOLO VIII.DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI.....	54
ART.56. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI.....	54
TITOLO IX. REGIME SANZIONATORIO	57
ART.57. SANZIONI	57

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art.1. Finalità del presente regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare le modalità di espletamento dei Servizi di Igiene Urbana di seguito indicati:
 1. Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, ai sensi del successivo Titolo II, prodotti nel territorio comunale di Carloforte mediante sistema integrato secco-umido del tipo domiciliare porta a porta ;
 2. Raccolta differenziata mediante sistema di raccolta domiciliare, dei materiali a valorizzazione specifica, quali carta, cartone, plastica, vetro e lattine, e sfalci verdi prodotti nel territorio comunale di Carloforte;
 3. Raccolta domiciliare e trasporto al recupero e/o smaltimento dei rifiuti ingombranti anche della categoria dei beni durevoli anche classificati pericolosi provenienti dalle utenze domestiche del comune di Carloforte;
 4. Raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di origine domestica identificati come ex RUP (di cui al punto 1.3 della deliberazione del comitato Interministeriale del 27.07.1984) e di altri rifiuti urbani di natura pericolosa;
 5. Disciplina e raccolta degli imballaggi commerciali;
 6. Spazzamento delle aree pubbliche e delle aree private soggette ad uso pubblico del comune di Carloforte;
 7. Installazione e svuotamento dei cestini stradali nel territorio comunale di Carloforte;
 8. Lavaggio di vie, strade e piazze del centro abitato di Carloforte;

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

9. Pulizia delle caditoie stradali;
10. Disciplina e pulizia specifica dei mercati;
11. Pulizia in occasioni particolari;
12. Realizzazione e gestione della rifiuteria e del cantiere comunale;
13. Interventi straordinari a richiesta;

- determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dalle disposizioni normative vigenti, in particolare, facendo riferimento al Decreto Legislativo n° 152/06

Tutta l'attività comunale relativa ai servizi di Igiene Urbana deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d) favorendo la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il loro reimpiego e riciclaggio, le forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti, l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come mezzo per produrre energia;
- e) promuovendo iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

Inoltre, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio.

Art.2. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n° 152/06 Recante norme in materia ambientale il quale recita testualmente:

"...I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, ... stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;*
- e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195 comma 2 lettera e)" del D.Lgs. n° 152/06*

Art.3. Definizioni

In riferimento a quanto espresso dall'art. 183 del Decreto Legislativo n° 152/06, il presente Regolamento utilizza le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) **raccolta**: operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo i criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologicamente omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del Decreto;
- h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici,

chimici o biologici, incluse le cernite o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del Decreto;

- i) **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C alla medesima parte quarta del Decreto;
- m) **deposito temporaneo:** raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
 - 1) omissis;
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - 2.2) omissis
 - 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore
 - 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in

deposito;

3.2) omissis

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo..... L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento di rifiuti urbani;

p) frazione secca : rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani,

avente rilevante contenuto energetico;

- q) materia prima secondaria** : sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell' art. 181 del Decreto;
- r) combustibile da rifiuti (CDR)** : il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;
- s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q)** : il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e s.m.i., come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;
- t) compost da rifiuti** : prodotto ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definire i gradi di qualità;
- u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche** la cui utilizzazione è certa e non eventuale:
- 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali ...;
 - 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in

origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al n° 1

- v) **gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti** : l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo;
- z) **emissioni** : qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico:
- aa) **scarichi idrici** : qualsiasi emissione in acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- bb) **inquinamento atmosferico** : ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- cc) **gestione integrata dei rifiuti** : il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera dd);
- dd) **spazzamento delle strade** : modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

Art.4. Classificazione dei rifiuti.

Ai fini delle successive disposizioni, in riferimento all'art.184 del D. L.vo 152/06, i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in:

- Rifiuti Urbani;
- Rifiuti Speciali;

e secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- Rifiuti Pericolosi;
- Rifiuti non Pericolosi.

Sono **Rifiuti Urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del TITOLO II del presente Regolamento,;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **Rifiuti Speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del Decreto;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, come 1 lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti provenienti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e la apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti;
- n) i rifiuti derivati da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;

Sono invece considerati pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui D alla parte quarta dello stesso D. L.vo 152/06, sulla base degli allegati G, H, e I alla medesima parte quarta.

TITOLO II. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Art.5. Criteri generali di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

L'art. 198, comma 2, lettera g) del Decreto Legislativo 152/06 stabilisce che i **Comuni** disciplinano la gestione dei Rifiuti Urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, **stabiliscono**, tra le altre cose, **l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184 comma 2, lettere c) e d), il quale sancisce che **la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è competenza dello Stato.**

Pertanto, in attesa che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, in attuazione del D. L.vo 152/06, determini quei criteri, sulla base dei quali i Comuni potranno produrre regole precise per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, vengono attualmente sancite disposizioni di carattere temporaneo sullo specifico argomento, che facendo riferimento al precedente quadro normativo in materia di rifiuti (D.P.R. 915/82 e Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984) conducano ad una organizzazione più razionale del servizio di smaltimento dei rifiuti, in funzione delle esigenze dell'utenza rilevate sul territorio.

Ai sensi della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 possono essere assimilati agli urbani per il loro smaltimento in discariche di prima categoria i rifiuti speciali appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili),
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82,
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica;

con le limitazioni derivanti dalle procedure di smaltimento localmente adottate.

Per conseguire il massimo coordinamento, razionalizzazione e sinergie dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del territorio comunale, nei limiti della competenza decisionale attribuita dalle vigenti leggi all'Amministrazione Comunale, quest'ultima intende favorire e promuovere i propri programmi per consentire di assimilare ai rifiuti urbani tutti i materiali di scarto prodotti presso le utenze commerciali, artigianali, agricole e di servizi, compatibilmente con i criteri di assimilazione stabiliti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

In considerazione delle attuali potenzialità delle strutture deputate all'esecuzione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono temporaneamente stabiliti i seguenti limiti massimi quantitativi:

- produzione specifica (riferita ai m² occupati dall'attività)0,10 kg/m² giorno

– produzione complessiva.....20,00 kg/giorno

Art.6. Norme di esclusione

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "pericolosi", ai sensi del D. L.vo n. 152/06, art. 184. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali, per i quali in base a quanto previsto al punto 1.1 della deliberazione 27.07.1984 non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di I cat.

Non sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive, compresi magazzini di materie prime e di prodotti finiti produttivi anche se compatibili con la classificazione merceologica di cui al precedente art. 5.

Non possono infine essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida;
- materiali che sottoposti a compattazione negli automezzi adibiti al servizio di raccolta producano quantità di percolato superiori al 10% del loro peso;
- prodotti fortemente maleodoranti.

Art.7. Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da insediamenti industriali

Si dà atto che i rifiuti derivanti dai processi di lavorazione industriale devono intendersi speciali e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico dei produttori l'onere del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali di pertinenza di stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali laboratori di

ricerca, magazzini materie prime e prodotti finiti, reparti spedizioni, officine manutenzione, rimesse veicoli, aree scoperte adibite a deposito, ecc.) ai fini dell'assimilazione ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri esposti al precedente Art. 5 e seguenti.

Art.8. Criteri specifici di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da attività agricole

Sono considerati a tutti gli effetti come rifiuti urbani gli scarti di potatura e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati anche se, in considerazione dei quantitativi prodotti, il Gestore dei servizi di Igiene Urbana può adottare per essi forme differenziate di smaltimento.

Art.9. Assimilazione dei rifiuti ospedalieri ai rifiuti urbani.

Sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali ospedalieri, provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private:

1. rifiuti non derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie;
2. rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
3. rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione di quelli che, su certificazione del direttore sanitario, risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
4. altri rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.

TITOLO III. IL SERVIZIO DI RACCOLTA DI R.U. E RSAU

Art.10. Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto R.U. e rifiuti speciali assimilati.

Le norme e disposizioni di cui al presente TITOLO III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II e si applicano sull'intero territorio comunale.

Art.11. Modalità di gestione del servizio

Si prevede dove urbanisticamente compatibile il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di tipo domiciliare porta a porta con differenziazione alla fonte dei rifiuti organici (umido differenziato), dalla frazione secca valorizzabile (carta, plastica, vetro lattine) e residuale (secco indifferenziato).

Il servizio avverrà tramite sacchi diversi per tipologia e secchielli in PVC colorati rispettivamente di colore marrone per la frazione organica selezionata, verde per il vetro e l'alluminio.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei servizi, la raccolta può essere realizzata con ritiri contemporanei, nello stesso giorno, di frazioni diverse (umido con residuo secco da smaltire), l'abitato può essere diviso in due o più macroaree di raccolta omogenee per numero di abitanti e numero di strade da servire, per abbattere i tempi di raccolta e di conseguenza di esposizione dei rifiuti sui marciapiedi.

Nel caso di macrozone, le stesse devono essere servite secondo un calendario tipo, le frequenze dei passaggi per le utenze domestiche non potranno essere inferiori a quanto indicato nello schema seguente:

- raccolta frazione organica : 3 volte alla settimana

- raccolta frazione secca residuale : 2 volte alla settimana
- raccolta del vetro, latta e lattine : 1 volta alla settimana
- raccolta della carta e della plastica : 1 volta ogni 15 giorni

I rifiuti dovranno essere esposti nei pressi dell'uscio di casa tassativamente entro le ore stabilite da apposite ordinanze nei giorni feriali indicati dal calendario che sarà predisposto ogni anno dal Gestore del servizio.

A completamento del servizio di raccolta differenziata domiciliare gli utenti potranno utilizzare una rifiuteria che sarà realizzata dal gestore del servizio, con vincoli d'orario, stabiliti dallo stesso gestore, svincolandosi così, per le frazioni riciclabili, dai normali orari di raccolta.

Art.12 Obblighi generali dei residenti nelle zone difficilmente raggiungibili dal pubblico servizio

I cittadini residenti nelle zone difficilmente raggiungibili dal pubblico servizio di raccolta sono comunque tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento differenziato nei più vicini contenitori specifici di raccolta.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

Il recupero e la trasformazione in compost (concime naturale) della frazione organica (pasta, pane, verdure, frutta, sfalci di potatura, ecc.) presente nei rifiuti solidi urbani è ammessa anche all'utenza domestica in possesso di requisiti che saranno stabiliti dal Gestore dei servizi (disponibilità di giardino privato, n° di pasti giornalieri stabilmente consumati)

Potranno essere distribuiti agli utenti che faranno richiesta le attrezzature e le

informazioni adatte a sviluppare l'attività di compostaggio domestico.

E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

Art.13 Conferimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

Il servizio di raccolta degli ingombranti domestici dovrà essere assicurato a domicilio su appuntamento telefonico al n° del Gestore del servizio.

Il ritiro, assolutamente gratuito, sarà effettuato durante la settimana in giorni stabiliti.

Gli orari e le modalità del servizio dovranno essere adeguatamente pubblicizzati e portati a conoscenza dell'utenza.

I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta ed all'orario indicato dal Gestore dei servizi.

L'utente è tenuto a disporre i materiali oggetto di smaltimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico senza intralcio per il passaggio pedonale; inoltre in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Sarà istituito il servizio di raccolta degli sfalci di potatura e/o altri rifiuti verdi su chiamata c/o il n° aziendale; l'utente e/o giardiniere avrà cura di far trovare, le fascine ordinate e ben legate.

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani o assimilati possono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata, quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole, avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;
- mediante immissione negli appositi cassonetti per la frazione umida biodegradabile se presenti, quando si tratti di quantitativi limitati; i residui di potatura devono essere conferiti chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di lit. 60 o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono, pertanto, essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di cesoiatura. E' inoltre consentito il conferimento giornaliero di un quantitativo massimo pari al contenuto di due sacchi da 60 litri per ciascuna utenza.

Art.14. Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del codice della strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

Art.15. Smaltimento finale

La soluzione di smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo è definita dall'Amministrazione Comunale che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti

disposizioni di legge e dei principi generali cui al D. L.vo 152/06 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

Allo stato attuale i rifiuti raccolti devono essere avviati all'impianto di smaltimento finale: discarica di I categoria sita nel Comune di Carbonia per la frazione secca residua e presso l'impianto di compostaggio di Villacidro per la frazione umida.

TITOLO IV. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.16. Finalità e modalità operative

Secondo quanto espresso dall'art. 181 del Decreto Legislativo 152/06, *ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:*

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;*
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;*
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;*
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.*

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Più specificatamente, lo stesso D. L.vo 152/06 indica, all'art. 205, che *deve essere assicurata una raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:*

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;*
- b) almeno il 45% entro il 31 dicembre del 2008;*

c) *almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012*

Pertanto, il Gestore del Servizio, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
- d) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

Il Gestore del servizio deve attivare le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia.

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale e artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D. L.vo 152/06.

Per le frazioni di rifiuto oggetto di utilizzo come materie prime seconde, trovano applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia.

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati aventi per oggetto le seguenti frazioni di rifiuti urbani:

- pile e batterie esauste (denominati ex R.U.P.);
- farmaci scaduti (denominati ex R.U.P.);
- prodotti e relativi contenitori contrassegnati dai simboli “T” e/o “F” (denominati ex R.U.P.);
- vetro, plastica, latta e alluminio (multimateriale);
- frazione cellulosica;
- imballaggi;

Art.17. Conferimento degli imballaggi da parte degli utenti commerciali.

Per quanto attiene il conferimento degli imballaggi che, in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative possedute, possono essere classificati come rifiuti solidi assimilabili agli urbani ai sensi del precedente Titolo II Art. 5, si ritiene che debba avvenire fornendo i gestori degli esercizi con contenitori in PVC di 240 litri, e buste colorate per la carta, per la plastica, per il vetro e per le lattine, e secondo i seguenti termini:

- mediante consegna al servizio di ritiro con frequenza di ritiro minima settimanale;
- mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nella Rifiuteria se organizzato dal Gestore;
- mediante immissione nei cassonetti delle isole ecologiche. Tale possibilità di conferimento resta limitata alle sole giornate feriali, con tassativa esclusione dei giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.

Per quanto attiene la gestione degli imballaggi che, in funzione delle caratteristiche qualitative e quali-quantitative possedute, non possono essere classificati come rifiuti solidi assimilabili agli urbani ai sensi del precedente Titolo II Art. 5, vige il divieto da parte delle attività produttive di conferire gli imballaggi secondari e terziari al circuito ordinario di raccolta comunale, ma si rende possibile da parte del comune, direttamente o per il tramite del concessionario dei servizi, fornire il servizio di raccolta specifico presso le utenze commerciali e artigianali produttrici di tali tipi di rifiuti di imballaggio **aventi superfici private non superiori a 150 metri quadri**, stabilendo con apposita ordinanza sindacale le modalità, le frequenze e gli oneri che rimarranno per intero ripartiti in capo ai produttori ed utilizzatori. Le utenze commerciali e artigianali **aventi superfici private superiori a 150 metri quadri**

dovranno conformarsi alle disposizioni previste all'art. 221 del D.L.vo n° 152/06.

Art.18. Planimetria indicante la dislocazione dei contenitori

La dislocazione dei contenitori per il servizio di Raccolta Differenziata, presso le isole ecologiche del Comune di Carloforte, è indicata sulla planimetria di riferimento predisposta dal Gestore, approvata dalla Amministrazione Comunale e messa a disposizione dell'Ufficio competente della stessa Amministrazione e degli utenti.

Sulla planimetria è individuata la collocazione dei contenitori distinti per tipologia e sono distinte le aree servite in funzione della periodicità di esecuzione dei servizi.

Il numero dei contenitori distribuiti sul territorio, la loro tipologia e la periodicità del servizio, successivamente alla data di approvazione del piano di posizionamento indicato nella suddetta planimetria, potranno subire aggiornamenti e modifiche, che saranno disciplinate in appositi atti amministrativi.

Art.19. Competenze sull'organizzazione del servizio

Per l'esercizio delle proprie competenze, il Gestore provvede in autonomia a definire le modalità di esecuzione dei servizi nei termini indicati nel presente Regolamento. Eventuali modifiche o integrazioni delle modalità di esecuzione dei servizi possono essere definite autonomamente dal Gestore, purché non in contrasto con le direttive impartite dal presente Regolamento.

Art.20. Raccolte differenziate per il recupero di materiali.

Il Gestore provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e di contenere i costi di gestione.

Il conferimento delle frazioni recuperabili è effettuato con le seguenti modalità:

- conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dal gestore del servizio.

In caso di raccolta a domicilio, il servizio può essere affidato ad enti ed organizzazioni di volontariato ed a cooperative di solidarietà nell'ambito delle convenzioni stipulate con il Gestore del servizio.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio; pertanto, per i rifiuti per i quali sia istituita la raccolta differenziata è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per la raccolta del secco residuo.

Il Gestore del servizio esegue lo svuotamento dei contenitori con frequenza adeguata alle esigenze.

I contenitori per la raccolta dei materiali recuperabili sono dislocati sul territorio comunale, tenendo conto comunque delle diverse esigenze territoriali.

Il Gestore potrà attivare in forma sperimentale, in ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento.

Art.21. Collocazione dei contenitori per le Isole Ecologiche

Di norma tutti i contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono essere collocati, in area pubblica, a cura del Gestore, secondo un piano di posizionamento da questo predisposto ed approvato dall'Amministrazione Comunale.

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- nelle aree per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

Per quanto riguarda i criteri di Igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa metri 5 in orizzontale rispetto a:

- finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- ingressi di farmacie.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 15 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanza di metri 25 dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere nelle abitazioni private, per il ritiro dei rifiuti, , essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere alle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà privata.

Il Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei due seguenti casi:

- nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

In quest'ultima ipotesi dovrà essere definita un'apposita convenzione tra il Gestore e l'utente con la quale sia stabilita la maggiorazione della tariffa correlata alle diverse modalità di esecuzione del servizio, mentre i mezzi addetti alla raccolta saranno tenuti esenti da qualsiasi responsabilità in caso di danno arrecato in area privata.

Il limite di distanza massima dell'utenza è stabilita dal Gestore in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.

Devono essere previsti, ove possibile, punti di raccolta in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione tiene conto, oltre delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto del Gestore.

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche

indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche o private è vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata se non preliminarmente concordate con il Gestore.

E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorché recuperabili, a operatori o per iniziative non autorizzate ai sensi del presente articolo.

Il Gestore avrà cura di pubblicare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati (rese di recupero).

L'utenza è obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con le limitazioni ed i divieti già specificati.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.

Art.22. Conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani nei contenitori.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore.

I rifiuti devono essere contenuti nei contenitori e negli appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, nei cassonetti stradali.

E' vietato immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dal Gestore del pubblico servizio.

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

E' altresì tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio, é altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.

Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore immette i rifiuti medesimi in altro contenitore in grado di contenerli.

Art.23. Modalità di lavaggio dei contenitori

Il Gestore del servizio provvede allo svuotamento dei contenitori. Tutti i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti saranno sottoposti a periodiche attività di lavaggio, utilizzando prodotti sgrassanti e detergenti, per ridurre al minimo gli odori persistenti.

La frequenza di lavaggio dovrà essere non inferiore a 2 interventi/mese .

Art.24. Usi vietati dei contenitori

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani dei rifiuti differenziati e dei rifiuti speciali assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali pericolosi;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state

istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, quali ad esempio i rifiuti ingombranti, raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali ovvero raccolta di imballaggi.

E` vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono inoltre essere richiusi dopo l'uso.

E` inoltre vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.

Art.25. Raccolta Differenziata dei R.U.P.

I rifiuti denominati precedentemente R.U.P., sono oggetto di separato conferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- Pile e batterie esaurite: devono essere conferite in appositi contenitori che devono essere installati in diversi punti della città.
- Farmaci scaduti o non utilizzati: devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori all'uopo predisposti.
- Prodotti tossici e/o infiammabili, e relativi contenitori: contrassegnati dai prescritti simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo arancio ovvero contraddistinti dalle lettere T e/o F; i residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, possono essere conferiti, esclusivamente nei contenitori presso le postazioni attrezzate e custodite appositamente nelle strutture territoriali del Gestore (rifiuteria).

Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento-smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti appartenenti alle sopra riportate categorie di cui si sia avuta integrale utilizzazione e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto.

Sono da ritenersi rifiuti urbani pericolosi anche i rifiuti appartenenti alle sopra riportate categorie che provengano da attività commerciali e di servizio come ad esempio, farmaci scaduti degli studi medici privati, salvo che non si tratti di beni obsoleti costituenti oggetto precipuo dell'attività economica (es.: farmaci scaduti nelle farmacie; vernici presso le rivendite al minuto o all'ingrosso, e simili).

E' fatto divieto di conferire i RUP nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari.

Inoltre ogni utente potrà conferire tali rifiuti c/o la rifiuteria.

Il Gestore del servizio dovrà eseguire lo svuotamento dei contenitori con frequenza adeguata alle esigenze, sia per quelli adibiti alla raccolta dei contenitori contrassegnati da "T" e/o "F", sia per i contenitori per la raccolta di pile e farmaci scaduti.

I contenitori per la raccolta dei R.U.P. dovranno essere dislocati sul territorio comunale, tenendo conto delle diverse esigenze territoriali.

I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura dell'utente, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

Art.26. Norme integrative per il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti per il servizio ordinario.

Il Gestore stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani come definiti al precedente TITOLO II, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, o siano momentaneamente sospese, l'utente è autorizzato a conferire i propri rifiuti speciali assimilati nei contenitori predisposti dal Gestore per i rifiuti ordinari con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:

- i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente TITOLO II, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti connessi;
- i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi della capacità massima di 60 litri o involucri equivalenti; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento devono pertanto essere ridotti dall'utente per mezzo di interventi di schiacciamento manuale o di cesoiatura;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

Art.27. Informazioni agli utenti

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il Gestore del servizio in collaborazione con il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui sono fornite indicazioni in merito a:

- * frazioni di rifiuti da raccogliere,
- * modalità di conferimento,
- * destinazioni delle singole frazioni raccolte,
- * motivazioni della raccolta differenziata,
- * esigenze di collaborazione dei cittadini.

I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti

murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre deve essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

Art.28. Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatorii e con le associazioni di volontariato

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Gestore e i Consorzi Nazionali Obbligatorii istituiti ai sensi della normativa vigente, sono disciplinati da convenzioni che definiscono in particolare i seguenti aspetti:

- * le modalità di consegna e il ritiro del materiale raccolto,
- * la copertura degli oneri relativi,
- * l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
- * le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi, previo assenso del Gestore.

L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere. Il Gestore procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO V. LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art.29. Modalità di svolgimento del servizio di pulizia del suolo pubblico

I servizi inerenti alla pulizia del suolo pubblico, sono svolti dal Gestore del servizio e

riguardano le seguenti specifiche attività:

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale;
- diserbo stradale;
- pulizia caditoie;
- svuotamento cestini;
- bonifiche discariche abusive su aree pubbliche;

Art.30. Aree di espletamento dei servizi di pulizia del suolo pubblico

I servizi di pulizia del suolo pubblico, nonché i servizi ad essi inerenti, interessano l'intero territorio comunale con modalità e frequenze differenziate in dipendenza delle esigenze individuate sul territorio e curando, in particolare, le aree di maggior interesse pubblico.

Il sistema di spazzamento meccanizzato, può essere espletato su strade specifiche che per caratteristiche (ampiezza, traffico veicolare, presenza di attività commerciali, densità abitativa) possono essere trattate con tale sistema.

In questo servizio è incluso lo svuotamento dei cestini porta rifiuti presenti in ogni singola zona di operatività e la sostituzione dei sacchetti a perdere.

Allo svuotamento dei cestini gettacarte provvederanno gli operatori dello spazzamento manuale, pertanto, ogni netturbino è deputato allo svuotamento dei cestini inseriti nell'ambito del proprio modulo di spazzamento, gli stessi provvederanno al relativo lavaggio, manutenzione ed eventuale sostituzione, ponendo particolare cura ai cestini ubicati negli spazi verdi e alla sostituzione delle buste.

La frequenza di svuotamento sarà quotidiana domenica e festivi esclusi, occorrendo,

nel centro storico lo svuotamento avverrà anche più volte nell'arco della stessa giornata, da parte della squadra di supporto al servizio di pulizia.

I servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini vengono più specificatamente esplicitati su:

- strade e piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come Comunali ai sensi della legge 126 del 12.2.1958 e le nuove strade comunali;
- strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- aree archeologiche e monumentali di pertinenza Comunale comprese le scalinate;
- aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita, alla pulizia delle stesse.

Art.31. Organizzazione dei servizi di pulizia del suolo pubblico

Il Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al Decreto Legislativo 152/06, provvede in autonomia a definire le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio; stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni,

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

avendo cura di garantire, in ogni caso, le condizioni di decoro ed igiene dell'intero territorio comunale.

Più in particolare:

- a) Per il servizio di spazzamento il Gestore individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.
- b) Per il servizio di lavaggio stradale il Gestore definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento;
- c) Le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;
- d) Oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, da svolgersi nell'ambito del servizio di spazzamento, il Gestore provvede, con squadre appositamente comandate, alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;
- e) Il Gestore provvede all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini porta rifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore.
- f) Secondo quanto stabilito specificatamente dall'art. 192 del D. L.vo 152/06, l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo sono vietati. Pertanto, chiunque violi tale divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in

solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale, il Gestore interviene con modalità stabilite di volta in volta; i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati. Ove gli organi tecnici dell'ASL ravvisino elementi di rischio per l'igiene pubblica e la salubrità ambientale, il Gestore è tenuta all'intervento d'urgenza dietro richiesta con fonogramma del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL, ferma restando la successiva disposizione confermativa ad opera del Sindaco. Per la prestazione di tali attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi d'opera della stessa Amministrazione Comunale.

Art.32. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi devono essere conferiti con le modalità previste per i rifiuti urbani nelle sue diverse articolazioni a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, materiali ingombranti, R.U.P., materiali destinati al recupero, ecc.).

Art.33. Attività di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore con diritto

di rivalsa dei costi sostenuti nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative.

Art.34. Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art.35. Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Gestore con preavviso minimo di gg. 10, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con il Gestore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Gli oneri relativi all'intervento, concordato con il Gestore del servizio, saranno a carico del soggetto organizzatore la manifestazione.

Art.36. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso

pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Nel caso ciò avvenga, devono in tal senso provvedere immediatamente e personalmente all'eliminazione degli escrementi solidi prodotti dal proprio animale. Per arginare il problema si installeranno contenitori specifici nei dintorni delle aree verdi, nei viali, nei pressi dei portici e in quelle aree normalmente frequentate da cani, muniti di un distributore automatico di sacchetti per il prelievo da terra da parte dei proprietari dei cani.

Il servizio di svuotamento dei contenitori sarà svolto dagli addetti allo spazzamento.

Art.37. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi e attività commerciali in genere

I gestori di esercizi pubblici, che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, nonché le attività commerciali in genere, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per quei gestori di pubblici esercizi e/o attività commerciali in genere, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art.38. Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato deve ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art.39. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività negli eventuali appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore dei servizi. Al fine di facilitare le operazioni di pulizia e di raccolta dei rifiuti, svolte dal Gestore successivamente alle attività dei mercati, i concessionari dei posti vendita devono rispettare gli orari di chiusura prestabiliti, lasciando pulite le aree di competenza e dopo aver conferito in forma differenziata i rifiuti prodotti con le modalità indicate dal Gestore.

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di imballaggi non contaminati, la cui pezzatura deve comunque essere ridotta per favorire le operazioni di raccolta.

Sarà attivato il servizio di pulizia delle aree del mercato settimanale che si svolge, in piazza Pegli, nella giornata di mercoledì.

La raccolta dei rifiuti prodotti dai bancarellisti avverrà tramite bustoni in plastica di cui dovrà dotarsi ogni bancarellista.

L'amministrazione comunale potrà disporre, in uno con l'autorizzazione e l'assegnazione degli stalli (piazzole di sosta), la determinazione degli oneri del servizio di pulizia e raccolta da ripartire tra i bancarellisti.

Presso le stesse aree di mercato, il Gestore provvede periodicamente al lavaggio ed alla disinfezione delle pavimentazioni, in particolar modo durante la stagione estiva, onde evitare l'innescarsi di fenomeni indesiderati di proliferazione di parassiti.

Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore deve essere sottoscritta apposita convenzione con il Gestore che fissa il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art.40. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi e da vegetazione incolta che possa costituire pericolo per l'igiene pubblica o per l'eventuale possibilità di innesco di incendi.

A tale scopo ogni area deve essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere devono essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

Art.41. Esercizi stagionali, piscine e campeggi

Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi devono far pervenire al Gestore,

con preavviso di 10 gg., la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto qualora i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nel circuito convenuto dal Gestore su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

TITOLO VI. SERVIZI ACCESSORI

Art.42. Servizi accessori a completamento dei Servizi di Igiene Urbana

Con l'intento di assicurare un servizio completo e rispondente alle esigenze evidenziate sul territorio del Comune di Carloforte, il Gestore attiva una serie di servizi accessori:

- Raccolta delle siringhe abbandonate;
- Pulizia delle caditoie;
- Gestione dei rifiuti cimiteriali;
- Eliminazione delle carogne.
- Raccolta e trasporto depositi abusivi;
- Servizio specifico in occasione di sagre, feste ecc.;
- Diserbo stradale;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Rifiuteria;

Art.43. Raccolta delle siringhe abbandonate

Si provvede ad effettuare un servizio apposito di raccolta siringhe abbandonate negli spazi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale e dall'utenza stessa.

La raccolta delle siringhe abbandonate è svolta dal personale del Gestore durante il percorso giornaliero di pulizia del suolo pubblico, avendo particolare cura per le aree limitrofe ai plessi scolastici, la aree limitrofe agli edifici pubblici e di giardini pubblici. Il servizio sarà svolto con frequenza quotidiana, gli addetti avranno in dotazione oltre a pinze e guanti, anche un contenitore in acciaio inox a tenuta stagna installato sul mezzo.

Gli operatori operano altresì come pronto intervento su segnalazione dei competenti Uffici Comunali, garantendo la raccolta entro un'ora dalla segnalazione.

Le siringhe abbandonate devono essere raccolte con appositi mezzi capaci di garantire l'incolumità degli operatori, inoltre, sono disposte in opportuni contenitori, i quali stoccati provvisoriamente presso la rifiuteria dello stesso Ente Gestore, sono poi avviati allo smaltimento nei modi indicati dalle vigenti disposizioni normative.

Inoltre servizio apposito di intercettazione mirata verrà effettuato nelle zone abitualmente frequentate dai tossicodipendenti.

Art.44. Pulizia delle caditoie

Il personale in forza presso il Gestore e addetto alla pulizia del suolo pubblico provvede, nelle zone di competenza, a ispezionare e tenere pulite e sgombre le bocche lupaie e caditoie dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e a rimuovere quindi tutti i materiali che ne impediscano lo scarico nelle fogne e nelle tombinature stradali.

I mezzi e le modalità con cui viene effettuato tale servizio, è indicato dallo stesso Ente Gestore, in funzione dei mezzi e del personale dedicato al servizio di pulizia del

suolo pubblico.

Art.45. Gestione dei Rifiuti cimiteriali

I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano dalle seguenti attività:

- a) ordinaria attività cimiteriale,
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie,
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie,
- d) cremazioni.

Ai sensi dell'art.184, comma 2, del D. L.gs n. 152/06, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sono equiparati a rifiuti urbani.

I rifiuti di cui alla lett. a) sono considerati urbani a tutti gli effetti e possono essere conferiti nei contenitori dell'ordinario servizio di raccolta ubicati in aree interne o nelle pertinenze esterne del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i piccoli rottami di lapidi e pietre tombali, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo oppure reinterrati e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

I rifiuti di cui alla lettera c) del precedente comma non possono essere in alcun caso avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione.

I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato

alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili possono essere raccolti separatamente e sistemati in apposito area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

Sarà istituito il servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dall'area cimiteriale; i rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle normali attività di pulizia dei luoghi saranno depositati negli appositi contenitori.

La raccolta avverrà quotidianamente da parte della squadra adibita alla raccolta dei rifiuti urbani.

Per i rifiuti rivenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione saranno messi a disposizione degli addetti necrofori contenitori a perdere in cartone a chiusura ermetica in numero necessario al numero di esumazioni/estumulazioni annue previste; tali contenitori possiedono adeguate caratteristiche di resistenza alle rotture tale da evitare dispersioni accidentali e riportano con chiara evidenza la dicitura "Rifiuti cimiteriali trattati".

Ad operazione conclusa, i rifiuti saranno caricati sul furgone aziendale regolarmente autorizzato e trasportati c/o l'impianto di termodistruzione per il trattamento finale.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio.

La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art.46. Eliminazione delle carogne

Le carogne di piccole dimensioni, abbandonate sulle strade e sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, possono

essere immesse direttamente presso le isole ecologiche nei contenitori dei rifiuti indifferenziati , a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.

Il servizio sarà svolto da parte degli operatori della società concessionaria, che “a chiamata” da parte dei cittadini e/o su indicazione degli Uffici Comunali competenti, provvederanno alla raccolta delle carogne animali su tutto il territorio comunale anche nelle strade di campagna.

A rimozione avvenuta il sito dov'è stata viene rinvenuta la carogna verrà bonificato.

Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate allo smaltimento secondo le indicazioni del competente Servizio Veterinario.

Qualora non sia possibile lo smaltimento, le carogne possono essere smaltite in discarica di prima categoria previo parere del competente servizio veterinario territoriale, dal quale risulti la esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

Art.47. Raccolta e trasporto depositi abusivi

Il Gestore dei servizi provvederà alla rimozione, al trasporto e corretto smaltimento di detti rifiuti depositati in zone pubbliche o di uso pubblico.

Il servizio sarà effettuato sia su segnalazione degli uffici comunali preposti, sia per visione diretta da parte degli operatori del servizio, sia su segnalazione degli utenti stessi.

Art.48. Servizio specifico in occasione di sagre e feste ecc.

Il Gestore dei servizi dovrà garantire specifico intervento di pulizia delle aree per

tutti i giorni di festa, seguendo il calendario fornito dall'Amministrazione Comunale di Carloforte.

Le modalità dell'organizzazione del servizio in occasione di feste, sagre e manifestazioni saranno di volta in volta stabilite con apposita direttiva assessoriale..

Art.49. Diserbo stradale

Sarà istituito tale servizio, con lo scopo di controllo e pulizia dalle erbacce di tutto il territorio ritornando periodicamente sulla stessa zona con particolare riguardo alle vie di penetrazione;

Le varie operazioni verranno svolte utilizzando apposite attrezzature a norma.

Art.50. Manutenzione del verde pubblico

Potranno essere istituiti dal Gestore dei servizi interventi sul seguente verde urbano:

Alberature stradali;

Giardini urbani;

Verde d'arredo.

Per quanto riguarda le "alberature stradali", gli interventi riguardano la pulizia ordinaria delle aiuole di base e di rimozione dei giovani ricacci eventualmente presenti alla base del tronco, inoltre verrà fornito adeguato supporto alle operazioni di potatura che saranno eseguite da operatori specializzati esterni al cantiere.

Per quanto riguarda i "giardini urbani", gli interventi saranno diversificati a seconda della specie e quindi del loro portamento.

Si dovrà provvedere alle operazioni di diserbo, pulizia generica, eliminazione di ricacci sul o alla base del tronco, trattamento antiparassitario di aiuole ed arbusti, tosatura, aratura, zappatura, erpicatura e scerbatura.

Per quanto riguarda il “verde d’arredo”, solitamente costituito da siepi, alberelli, arbusti e piante fiorifere, si provvederà a piantumare tali essenze per avere sempre un piacevole effetto di colore.

Per tutto il verde presente nel perimetro urbano si effettuerà un servizio di innaffiamento con carattere di sostegno e perciò dovrà essere effettuato nel periodo estivo dal 01.06 al 30.09.

Art.51. Rifiuteria

In un’ottica di gestione integrata dei rifiuti, dovrà essere realizzata dal Gestore dei servizi in un area messa a disposizione dal Comune una Rifiuteria, che avrà funzione di centro di conferimento sia dei rifiuti conferiti in forma separata rivenienti dal servizio di raccolta, e/o da parte degli utenti, sia funzione di deposito preliminare in sicurezza di rifiuti ingombranti di post consumo e beni durevoli, da avviare successivamente ad idoneo smaltimento e/o trattamento.

Tale centro sarà, inoltre, concepito come un punto di incontro ed aggregazione degli utenti, un luogo dove lo scollamento fra gli stessi e l’Amministrazione Pubblica si riduce, un punto di informazione ma anche di educazione ambientale; in sintesi luogo accogliente, ben inserito, funzionale, produttivo e dinamico.

Le caratteristiche costruttive e gestionali di tale area risponderanno a quelle che sono le indicazioni di cui alla Circolare regionale prot. 34207 del 29.09.2003 “Indicazioni per la gestione dei rifiuti di imballaggio, dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in via differenziata in ambito comunale”.

TITOLO VII. NORME GENERALI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

Art.52. Obblighi dei produttori di rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti urbani, compresi quelli pericolosi o recuperabili per i quali siano istituite procedure di raccolta differenziata, e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del precedente TITOLO II, sono utenti del servizio comunale di smaltimento e pertanto soggetti all'onere per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, determinato dal sistema tariffario che è istituito e approvato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 238 del D. L.vo 152/06 ed in riferimento al comma 11 al momento determinato con il metodo normalizzato elaborato dal Ministero dell'Ambiente (D.P.R. 158/99)

Non è ammessa la facoltà di richiedere l'esclusione dal servizio ordinario, né quella di richiedere servizi di conferimento diversi da quelli posti in essere in via generale dal Comune.

Art.53. Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel D. L.vo 152/06, come meglio specificato al successivo TITOLO VIII. Per il loro smaltimento devono essere pertanto stipulate apposite convenzioni con ditte debitamente

autorizzate.

Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Art.54. Divieti e obblighi

E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art.55. Ordinanze contingibili ed urgenti

In riferimento a quanto espresso all'art. 191 del D. L.vo 152/06, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della sanità, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità

d'ambito di cui all'art. 201 del decreto, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi; devono indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali, tali ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

TITOLO VIII. NORME PER LA DISCIPLINA DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI

Art.56. Obblighi dei produttori e dei detentori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani.

Più specificatamente, secondo quanto stabilito dall'art. 188 del Decreto Legislativo 152/06, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

In particolare (comma 2), **il produttore dei rifiuti speciali** assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 del D. L.vo 152/06.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto **il formulario di identificazione**, nel quale devono risultare i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;

controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali sono tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, al **Catasto dei rifiuti**, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'Ambiente.

Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi e che effettuano le attività di smaltimento nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (autosmaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 214 del D. L.vo n. 152/06) possono accedere alle procedure semplificate nell'ambito del sistema autorizzativo. Con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle

attività produttive, della salute e per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.L.vo 152/06 sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216.

Le norme tecniche prevedono in particolare:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.

Le attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi **possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla competente Sezione regionale dell'Albo** che ne da notizia alla provincia territorialmente competente.

Alla comunicazione di inizio attività deve essere allegata una relazione dalla quale deve risultare:

- il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche precedentemente indicate;
- il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Qualora la Sezione regionale dell'Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni stabilite, propone alla provincia di disporre con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i

suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'amministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.

Le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi non possono accedere alle procedure semplificate.

TITOLO IX. REGIME SANZIONATORIO

Art. 57. Sanzioni

Secondo quanto espresso esplicitamente all'art. 262 del D.L.vo 152/06, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta dello stesso Decreto, provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, fatte salve le sanzioni di natura penale previste per legge, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261 comma 3 del Decreto, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1 per le quali è competente il Comune:

“E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.”

Le altre violazioni, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da Leggi, Decreti e Regolamenti di altra natura, saranno punite con il pagamento di sanzioni amministrative, nell'ambito dei limiti minimo e massimo che saranno in seguito determinati con apposito provvedimento di Giunta Comunale:

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Violazione	Casistica	minima	massima
Cernita, rovistamento e recupero non autorizzato, presso la discarica			
Danneggiamento, manomissione o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal Gestore per il contenimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per raccolte differenziate)			
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Gestore			
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal Gestore			
Conferimento dei rifiuti nei contenitori in maniera tale da impedirne la chiusura			
Contravvenzione al divieto di lasciare sul suolo, sulle acque del territorio comunale carte, cartacce e qualsiasi altro tipo di rifiuto, senza servirsi degli appositi cestini o contenitori messi a disposizione dal Gestore			
Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Gestore fuori degli orari indicati			
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore			
Parcheggio di autoveicoli o altri comportamenti che costituiscano intralcio alla movimentazione dei contenitori predisposti dal Gestore per il conferimento dei rifiuti			
Mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata	rifiuti urbani pericolosi materiali recuperabili		
Attuazione non autorizzata di procedure per la raccolta differenziata	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi		
Conferimento di rifiuti ad operatori non autorizzati	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi		
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico merci ovvero deaffissione di manifesti	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree occupate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione dell'attività	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni di animali domestici			

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

Esecuzione di scritte non autorizzate sui muri o imbrattamento degli stessi, dei monumenti o delle fontane			
Contravvenzione all'obbligo di conservare costantemente liberi da materiali di scarto e da vegetazione incolta i terreni non edificati			
Contravvenzione al divieto di dare fuoco ai rifiuti			
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di Luna Park, circhi o spettacoli viaggianti	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, piscine e campeggi	rifiuti urbani o assimilati rifiuti urbani pericolosi rifiuti speciali		

Le contravvenzioni vengono erogate dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale, salvo indicazione, da parte del Sindaco, di altri funzionari autorizzati specificatamente.

I funzionari addetti contestano la violazione redigendo apposito verbale, sul quale dovrà essere indicata la causale di contravvenzione, specificando il giorno, l'ora ed il

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia Iglesias
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani

luogo dell'avvenuto accertamento, nonché le generalità dell'autore della violazione.

Sul verbale di accertamento saranno inoltre chiaramente indicati i dati identificativi del funzionario addetto e le modalità di estinzione della violazione.

Copia del verbale verrà rilasciata all'autore della violazione, il quale è tenuto al pagamento della sanzione finanziaria indicata sul verbale entro e non oltre il 60° giorno dalla notifica.

E' ammesso il pagamento della somma indicata nel verbale, con effetto liberatorio, presso l'Ufficio del Servizio Contravvenzioni del Comune, tutti i giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure presso qualsiasi Ufficio Postale, mediante versamento su conto corrente postale intestato allo stesso Ufficio del Servizio Contravvenzioni.

L'importo che dovrà essere versato comprende la somma dovuta a titolo di sanzione, nonché quelle dovute per spese di procedimento e di notificazione.

Versamenti di somme non corrispondenti od effettuati oltre i termini sono giuridicamente inefficaci, pertanto, le somme versate verranno trattenute in attesa della definizione del procedimento.

L'interessato può proporre ricorso entro il termine di gg. 30 dalla data di notifica, al Sig. Sindaco di Carloforte, presentandolo allo stesso Ufficio Contravvenzioni o Comando cui appartiene l'accertatore della commessa violazione.

Tuttavia si fa presente che qualsiasi dichiarazione o ricorso non interrompe né sospende i termini per il pagamento.